ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 6

Limiti della responsabilita

1. a) La responsabilita' del vettore per il danno risultante da perdite o deterioramenti subiti dalle merci conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 si limita ad una somma equivalente a 835 unita' di conto per collo o altra unita' di carico, ovvero a 2,5 unita' di conto per chilo di peso lordo di merci andate perdute o deteriorate, applicandosi il valore limite piu' elevato;

b) la responsabilita' del vettore in caso di ritardo nella consegna conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 si limita ad una somma corrispondente a due volte e mezzo il nolo pagabile dalle merci che hanno subito ritardo, ma non eccede l'ammontare complessivo del nolo pagabile in virtu' del contratto di trasporto merci via mare;

c) in alcun caso, il cumulo dei risarcimenti dovuti dal vettore in virtu' dei capoversi a) e b) del presente paragrafo puo' superare il limite applicabile in virtu' del capoverso a) del presente paragrafo in caso di totale perdita delle merci del cui trasporto il vettore si e' assunto la responsabilita'. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il limite massimo e' calcolato in base alle seguenti norme:

a) qualora un container, pallet o altra attrezzatura similare sia utilizzata per raggruppare merci, per collo o altra unita' di carico si intende qualsiasi collo o unita' indicata nella polizza di carico, se emessa, o in altro documento che faccia prova del contratto di trasporto via mare che sia contenuta nelle suindicate attrezzature. A parte il caso sopra contemplato, le merci contenute in tale tipo di dispositivo vanno considerate come singola unita' di carico;

b) qualora tale attrezzatura vada persa o danneggiata, sara' considerata come distinta unita' di carico a se' stante, se non appartiene al vettore o se non e' da questi fornita. 3. Per unita' di conto, si intende l'unita' di conto contemplata all'articolo 26. 4. Vettore e caricatore possono, di comune accordo, fissare limiti di responsabilita' superiori a quelli previsti al paragrafo 1.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-6-limiti-della-responsabilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it